

GRUPPO EQUITALIA

**Riorganizzazione societaria e territoriale**

Prima di Equitalia l'attività di riscossione era affidata a 37 società private. Tra il 2007 e il 2013 Equitalia ha proceduto a una progressiva integrazione delle varie società passando dall'iniziale assetto a sole tre società Agenti della riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud), oltre alla holding Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia, con una significativa riduzione dei componenti degli organi societari.

In coerenza con il Piano di riassetto societario del Gruppo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Holding, il 17 febbraio 2016 è stata costituita la società Equitalia Servizi di Riscossione SpA, nella quale saranno concentrate le attività degli attuali Agenti della riscossione, attraverso la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'iniziativa porterà a riunire la gestione della riscossione all'interno di un unico soggetto giuridico a livello nazionale (con esclusione della sola Regione Sicilia), consentendo ulteriori miglioramenti in termini di semplificazione e di efficacia dei processi gestionali e produttivi.

GRUPPO EQUITALIA

**Dati della riscossione al 31 dicembre 2015**

L'attività del Gruppo Equitalia, dal 2006 ad oggi, ha fatto registrare un aumento significativo delle riscossioni rispetto alla gestione precedente affidata alle società private. Da una media di 2,9 miliardi di euro all'anno, registrata tra il 2000 e il 2005 prima di Equitalia, si è passati a una media di oltre 7,7 miliardi, per un totale di circa 70,7 miliardi incassati dal 1 ottobre 2006.

Nel quadro complessivo sopra descritto, il Gruppo Equitalia ha riscosso nel 2015 oltre 8,2 miliardi di euro, in aumento (+11,2%) rispetto all'esercizio 2014 che pur beneficiava di circa 725 milioni di euro di incassi rivenienti dalla definizione agevolata dei ruoli consegnati prima di ottobre 2013 (Legge di stabilità 2014).

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con l'esercizio precedente.

(Valori espressi in €/mln)

	2015	2014	Variazione % 2015/2014
Totale Incassi da ruolo	8.243,7	7.411,2	11,2%
Ruoli erariali	4.657,3	4.255,5	9,4%
Ruoli INPS -INAIL	2.485,8	2.095,2	18,6%
Ruoli Enti non statali	1.100,6	1.060,5	3,8%

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti al 31 dicembre 2015 sono rappresentati nella tabella che segue:

GRUPPO EQUITALIA



(Valori espressi in €/mln)

	2015	2014	Diff %
Totale	8.243,8	7.411,2	11,2%
ABRUZZO	178,5	160,7	11,1%
BASILICATA	83,1	75,0	10,8%
CALABRIA	258,8	233,5	10,9%
CAMPANIA	829,1	780,5	6,2%
EMILIA ROMAGNA	606,9	573,3	5,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA	147,4	114,1	29,1%
LAZIO	1.176,3	1.033,1	13,9%
LIGURIA	205,6	178,7	15,1%
LOMBARDIA	1.841,9	1.578,7	16,7%
MARCHE	175,9	154,2	14,1%
MOLISE	43,3	35,8	20,9%
PIEMONTE	523,7	478,6	9,4%
PUGLIA	480,0	471,4	1,8%
SARDEGNA	266,3	244,6	8,9%
TOSCANA	581,6	524,7	10,9%
TRENTINO ALTO ADIGE	98,6	132,6	(25,6%)
UMBRIA	119,4	109,7	8,8%
VALLE D'AOSTA	25,5	11,9	114,4%
VENETO	601,9	520,1	15,7%

Istanze di rateazione

Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie ai recenti interventi normativi, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, qualora si presenti un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione, e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 50 mila euro, senza necessità di allegare alcuna documentazione.

Le modalità per pagare a rate le cartelle sono state ampliate dalle norme introdotte nella seconda metà del 2013, con la possibilità di ottenere un piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate (10 anni), mentre in precedenza il limite era quello del piano ordinario in 72 rate.

Inoltre, interventi normativi più recenti (cfr. art.11-bis del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; articolo 10, comma 12-quinquies del DL 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n.

GRUPPO EQUITALIA



11; artt.10 e 15 del Dlgs 24 settembre 2015, n.159) hanno introdotto la possibilità per il contribuente:

- di ripartire il pagamento in 72 rate, se il debito complessivo non supera 50.000 euro, con una semplice richiesta;
- di fruire nuovamente, per ben due volte, di tale beneficio, anche a soggetti decaduti da precedenti piani di dilazione.

Le dilazioni sono attualmente lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle. Complessivamente dal 2008, anno in cui la concessione delle rateizzazioni è diventata di competenza di Equitalia, ne risultano attivate, sull'intero perimetro del Gruppo, al netto delle revoche, oltre 3,13 milioni per un ammontare di oltre 34,5 miliardi di euro.

Oltre il 52% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 70,4% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro e oltre il 76% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari all'1,7% del totale.

Nell'ultimo biennio in particolare abbiamo assistito all'intensificarsi delle richieste, che sono arrivate anche a punte di oltre 30.000 settimanali a livello di Gruppo.

Nonostante la rilevanza di questi volumi, il 75,2% delle richieste viene lavorato e concesso entro 5 giorni dalla richiesta.

In termini monetari si osserva che il valore delle richieste per il 54,7% è riferito ad aziende e per il 26,4% a titolari di partita IVA; il 53% circa degli importi riguarda debiti per oltre 50.000 euro, e il 59% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano il 15% degli importi dilazionati.

Ad oggi il riscosso da rateizzazione è in continua crescita in valore assoluto e rappresenta circa il 50% della riscossione totale da ruolo. L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito ad incrementare i volumi incassati, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

GRUPPO EQUITALIA

**Risultato economico del Gruppo**

Il risultato economico dell'esercizio 2015, sinteticamente rappresentato nel seguito, evidenzia un risultato di utile per 0,9 milioni di euro, rispetto al risultato d'esercizio 2014 pari a 14,5 milioni di euro.

Tale risultato è stato determinato principalmente:

- dall'incremento dei proventi per circa 80 milioni di euro per effetto degli aggi rilevati in ragione dei maggiori volumi di riscossione registrati e dell'incremento dei rimborsi spese sulle attività coattive;
- dalla sostanziale invarianza dei costi relativi alla gestione caratteristica quale effetto combinato:
 - ✓ del decremento dei costi di funzionamento e produzione in relazione all'efficientamento conseguito con l'accentramento delle procedure acquisitive;
 - ✓ dell'incremento del costo del lavoro riferibile principalmente allo sblocco, a partire dal primo gennaio 2015, degli scatti di anzianità sospesi dall'esercizio 2010 in applicazione della L. 122/2010;
- dall'incremento di circa 50 milioni di euro degli accantonamenti effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica;
- dall'incremento delle rettifiche di valore prudenziali per circa 70 milioni di euro effettuate sui crediti per rimborsi spese al fine di fronteggiare eventuali rischi di recupero da parte degli enti;
- dal decremento del carico fiscale per circa 25 milioni di euro in relazione alla riduzione del risultato d'esercizio e alla revisione a partire dall'esercizio 2015 della normativa di riferimento Irap.

Di seguito sono riportati i commenti sui principali aggregati del Conto Economico riclassificato.

GRUPPO EQUITALIA



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		31/12/15	31/12/14	Variazione
Valori in €/mgl				
	1. COMMISSIONI ATTIVE	962.087	900.398	61.689
	2. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	78.449	59.296	19.153
A.	RICAVI TOTALI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	1.040.536	959.694	80.842
	3. COMMISSIONI PASSIVE	(17.100)	(23.407)	6.306
	4. COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	(323.114)	(316.302)	(6.812)
	5. ALTRI ONERI DI GESTIONE	(31.202)	(37.625)	6.423
B.	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(371.416)	(377.334)	5.917
C.	VALORE AGGIUNTO	669.120	582.360	86.759
	6. COSTO DEL LAVORO	(490.574)	(480.618)	(9.956)
D.	MARGINE OPERATIVO LORDO	178.546	101.742	76.804
	7. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMAT. E MATERIALI	(24.216)	(22.357)	(1.858)
	8. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI E ONERI	(63.772)	(11.469)	(52.303)
E.	RISULTATO OPERATIVO	90.558	67.915	22.643
	9. PROVENTI FINANZIARI	1.594	2.274	(680)
	10. ONERI FINANZIARI	(11.791)	(13.891)	2.101
F.	SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(10.197)	(11.618)	1.420
	11. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	-	(242)	242
	12. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANT. PER GARANZIE E IMPEGNI	(69.404)	1.870	(71.274)
G.	RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE	10.957	57.925	(46.969)
	13. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	887	1.275	(388)
H.	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.844	59.200	(47.356)
	14. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(10.908)	(37.706)	26.798
I.	RISULTATO D'ESERCIZIO	936	21.494	(20.558)
	15. UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI	-	-	-
L.	RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	936	21.494	(20.558)
	16. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI FINANZ. GENERALI	-	(7.000)	7.000
M.	UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO	936	14.494	(13.558)

Le variabili più significative che hanno definito l'andamento della gestione caratteristica rispetto all'esercizio precedente, vengono descritte nel seguito:

- aumento delle Commissioni Attive per circa 62 milioni di euro per effetto dell'andamento delle seguenti componenti:
 - incremento degli aggr in relazione ai maggiori volumi di riscossione registrati;
 - incremento dei rimborsi spese quale effetto delle seguenti componenti:
 - ✓ la rilevazione dei maggiori proventi inerenti l'allineamento del saldo contabile rispetto alle risultanze degli archivi gestionali, emerse a seguito della realizzazione di appositi estrattori finalizzati alle attività correlate alla citata "rottamazione ruoli" (anche nel 2014 era presente la contabilizzazione di rimborsi spese non ricorrenti relativi alla cd "seconda raccomandata" inviata nei casi di irreperibilità);
 - ✓ l'incremento dei proventi per rimborsi spese sulle attività coattive in ragione delle dinamiche operative che hanno caratterizzato l'attività di riscossione;
 - flessione delle commissioni sulla riscossione tramite modello F23, in ragione della progressiva sostituzione dello stesso con il modello F24 e della disintermediazione dell'Agente sulla riscossione di queste somme;
- incremento degli Altri proventi di gestione per circa 19 milioni di euro, derivante dalla

GRUPPO EQUITALIA



liberazione di quote di fondi costituiti negli esercizi precedenti, nonché dal previsto ristoro dei maggiori costi sostenuti da Equitalia Giustizia per l'attività istituzionale e dalle società Agenti della riscossione per oneri di competenza ante 2006.

- aumento dei Costi per servizi amministrativi per circa 6,8 milioni di euro per effetto dell'andamento delle seguenti componenti:
 - incremento dei costi relativi a servizi esattoriali per attività esecutiva, tenuto conto che nel primo semestre 2014 le attività erano sospese per effetto della citata definizione agevolata ruoli;
 - incremento degli oneri per contenzioso esattoriale per spese legali e soccombenze in giudizio;
 - flessione dei costi per locazione immobili, principalmente per effetto dell'applicazione del DL 66/14 che dal primo luglio 2014, ha esteso la rinegoziazione del 15% ai contratti di locazione con ulteriore riduzione dei relativi costi;
- Incremento del Costo del lavoro per circa 10 milioni di euro riferibile principalmente allo sblocco, a partire dal primo gennaio 2015, degli scatti di anzianità sospesi dall'esercizio 2010 in applicazione della L. 122/2010.

Il Margine Operativo Lordo, per effetto di tali dinamiche, risulta pari a **178,5 milioni di euro**, in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2014, che presentava un margine di 101,7 milioni di euro.

Tale margine è determinato prima della rilevazione di ammortamenti, di imposte, del risultato della gestione finanziaria nonché degli accantonamenti effettuati nell'esercizio per fattispecie non ricorrenti (circa 133 milioni di euro), che rappresentano un presidio per i crediti da recuperare dagli enti e per eventuali rischi e oneri generati nella gestione dell'attività di riscossione.

Tali accantonamenti sono di seguito meglio specificati:

- Accantonamenti per rischi e oneri per circa 63 milioni di euro: sono riferiti ad accantonamenti di carattere prudenziale (circa 50 milioni di euro) effettuati per

GRUPPO EQUITALIA



fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica. Si evidenzia inoltre l'accantonamento per oneri stimati (circa 10 milioni di euro) a fronte della contribuzione straordinaria comunicata dall'INPS nel corso del 2015 sul personale esodato in esercizi precedenti per incapacità del Fondo di Solidarietà, a valere sugli esercizi 2019-2022, a seguito dell'entrata in vigore della Legge "Fornero".

- Rettifiche di valore per circa 69 milioni di euro riferite:
 - a rettifiche di valore prudenziali (circa 47,4 milioni di euro) riferite a crediti iscritti per rimborsi spese su preavvisi di fermo per i quali alla data di chiusura del bilancio non risultava perfezionata la procedura di notifica e altre svalutazioni determinate per fronteggiare i rischi su crediti per rimborsi spese procedure esecutive.
 - alla rettifica del valore residuo (pari a circa 13,4 milioni di euro) del credito rilevato nel 2013 – nel rispetto del principio della competenza economica – a fronte di aggi non correttamente quietanzati su piani di rateazione attivi, da recuperare sui futuri incassi. Tali crediti, recuperati contabilmente anno per anno sulla base degli effettivi incassi sugli stessi piani di rateazione, sono stati prudenzialmente rettificati a seguito delle implementazioni informatiche avviate nel primo semestre 2015 al fine di meglio rappresentare i crediti in argomento. Pertanto in ossequio al principio di prudenza è stato ritenuto opportuno riallineare le modalità di rilevazione contabile degli aggi al principio di cassa/competenza, procedendo conseguentemente alla rettifica del residuo del credito accertato a suo tempo;
 - alla rettifica di valore per rimborsi spese relativi al citato allineamento tra archivio gestionale e contabile (rottamazione ruoli) il cui valore netto consolidato - positivo per 38,5 milioni di euro - si compone di 46,3 milioni di euro di riprese di valore e 7,8 milioni di euro di rettifiche di valore.

Il risultato della gestione finanziaria - negativo per circa 10 milioni di euro, in linea con il periodo precedente – deriva dalla struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, principalmente riferita ai crediti vantati nei confronti degli enti impositori, che saranno liquidati nel medio lungo termine, maturati per i rimborsi delle spese procedure esecutive sostenute invece annualmente.

GRUPPO EQUITALIA



A fronte del maggior assorbimento di liquidità dell'esercizio si registra un decremento degli oneri finanziari per la riduzione del costo di provvista gestito in forma accentrata dalla Capogruppo.

Principali indicatori finanziari

Il Dlgs 32/07, in attuazione della Direttiva 51/2003/CE di “modernizzazione” delle Direttive Comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei bilanci d'esercizio, modificando l'art. 2428 del C.C. per le società commerciali, industriali e di servizi, nonché l'art. 3 del Dlgs 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari.

Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Pertanto nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato, di seguito riportati, predisposti sulla base del relativo documento del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 gennaio 2009.

Stato Patrimoniale riclassificato

ATTIVO		PASSIVO				<i>(valori espressi in €/mg)</i>	
DESCRIZIONE	31/12/15	31/12/14	DESCRIZIONE	31/12/15	31/12/14	Variazione 2015	Variazione 2014
ATTIVO IMMOBILIZZATO	2.107.883	2.306.423	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.331.590	1.398.175	776.293	908.248
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.688	65.571	PATRIMONIO NETTO	567.710	566.774		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.774	23.526	CAPITALE PROPRIO	150.000	150.000		
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO	698	698	RISERVE E SOVRAPPREZZI	206.774	192.280		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM.	2.019.129	2.208.217	FONDO RISCHI FINANZIARI	210.000	210.000		
IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI	7.013	7.830	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	936	14.494		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	581	581	PASSIVO IMMOBILIZZATO	763.880	831.401		
			FONDO TFR	15.577	14.963		
			FONDI PER RISCHI ED ONERI	263.540	210.166		
			DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	340.513	462.022		
			DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	144.250	144.250		
ATTIVO CORRENTE	1.292.594	1.066.145	PASSIVO CORRENTE	2.068.887	1.974.393	(776.293)	(908.248)
RATEI E RISCONTI	10.682	10.497	ALTRE PASSIVITA'	328.810	366.428		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR.	16.700	26.020	DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	1.127.909	872.808		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR.	703.285	486.130	DEBITI VERSO LA CLIENTELA	611.429	734.873		
ALTRE ATTIVITA'	455.477	442.809	RATEI E RISCONTI PASSIVI	482	27		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.450	100.689	DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO	257	257		
TOTALE	3.400.477	3.372.568	TOTALE	3.400.477	3.372.568	-	-

L'esposizione dei dati patrimoniali riclassificati conferma, in linea con l'esercizio a raffronto, che il Gruppo mantiene significativi livelli di indebitamento. Tale struttura patrimoniale e

GRUPPO EQUITALIA



finanziaria è correlata alla presenza dei crediti per rimborsi spese procedure esecutive - rappresentati nell'attivo immobilizzato - che saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 6 bis del Dlgs 112/99, a partire dall'esercizio 2011, vengono liquidati - sulla base delle competenze maturate annualmente - dagli Enti impositori, se non incassati direttamente dai contribuenti.

Per quanto riguarda le procedure poste in essere per conto dei comuni negli anni dal 2000 al 2013, la legge di stabilità 2015 (n. 190/2015), provvedendo ad un complessivo riordino della disciplina delle comunicazioni di inesigibilità, ne ha disposto il rimborso dallo Stato a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, sulla base di un'apposita istanza presentata entro il 31 marzo 2015.

Il decremento dell'Attivo Immobilizzato per circa 200 milioni di euro a fronte di pari incremento dell'Attivo Corrente rispetto all'esercizio 2014, è riferibile ai crediti richiesti a rimborso con riferimento al citato art. 17 c. 6 bis del Dlgs 112/99 che saranno liquidati entro l'anno.

Principali indicatori di struttura finanziaria

(valori espressi in €/mg)

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2015	2014
Margine primario di struttura	<i>Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato</i>	(1.540.172)	(1.739.648)
Quoziente primario di struttura	<i>Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato</i>	27%	25%
Margine secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	(776.292)	(908.248)
Quoziente secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto+ Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	63%	61%

Dagli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti, in linea con il periodo a raffronto, si rileva una sottocapitalizzazione del Gruppo derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all'indebitamento, per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti erariali.

GRUPPO EQUITALIA



► **NORMATIVA DI SETTORE**

Diversi sono stati, nel corso dell'esercizio 2015, i provvedimenti legislativi emanati, di interesse diretto o indiretto per le società del Gruppo Equitalia, principalmente in materia di riscossione (tra cui: notifiche a mezzo PEC, revisione oneri funzionamento servizio nazionale di riscossione, rateazioni, rottamazione ruoli).

Di seguito se ne sintetizzano i principali.

CALAMITÀ NATURALI

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 maggio 2015 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 verificatisi nella regione Emilia-Romagna (GU n. 111 del 15 maggio 2015)

In riferimento agli eventi atmosferici, che, nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, si sono verificati nella regione Emilia-Romagna, tale decreto ha previsto, nello specifico, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato)¹.

Tale sospensione opera:

1. nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, "nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015", avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni individuati nell'Allegato A) allo stesso decreto, con indicazione, "per ogni comune", dei "centri abitati" e delle "località interessate";
2. "nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa" nei medesimi territori;

subordinatamente "alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello

¹ A tenore del comma 3, "la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

GRUPPO EQUITALIA



studio professionale, dell'azienda o dell'impresa. L'autorità comunale ne dà comunicazione alla Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni”.

Al comma 5 del decreto ministeriale in esame, infine, specificato che “gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015”.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 13 aprile 2015 - Attività di riscontro – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni

Con i decreti legge n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali). e n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è stato completato il sistema delineato dal decreto legge n. 185/2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, con l’emanazione di ulteriori disposizioni in materia di certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le predette disposizioni sono finalizzate a favorire la cessione dei predetti crediti a banche e intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

Nella circolare in argomento si formula un promemoria delle attività che le amministrazioni statali responsabili della spesa devono compiere in osservanza di specifiche disposizioni di legge, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle sanzioni previste per i vari inadempimenti e degli organi tenuti alla verifica del rispetto delle singole disposizioni).

GRUPPO EQUITALIA



COMPENSAZIONI CARTELLE DI PAGAMENTO - CREDITI PP.AA. (cd. disciplina speciale anno 2015)

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 13 luglio 2015 - "Modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione" (GU n. 176 del 31 luglio 2015)

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ai sensi del quale "le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (..), si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

È stata quindi prevista, anche per l'anno 2015, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni contenute nel DM 10 ottobre 2014, a suo tempo emanato per dare attuazione all'art. 12, comma 7-bis del DL n. 145/2013, che aveva disposto la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 1, comma 129 della legge n. 208/2015 (stabilità 2016), ha previsto che le disposizioni di cui al predetto art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013, che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, si applichino "anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma" ("per l'anno 2016, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge").

GRUPPO EQUITALIA

**COMPENSAZIONI EX ART. 17 DLGS 241/1997**

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 3 aprile 2015 - Agevolazioni fiscali e contributive Zone Franche Urbane – non applicabilità dei limiti di fruizione

La presente risoluzione fornisce chiarimenti ad quesiti posti in merito all'applicabilità di alcuni "limiti" alle compensazioni effettuate, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane. In via incidentale, la risoluzione si occupa anche dell'applicabilità, alle fattispecie in esame, del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, introdotto dall'art. 31, comma 1, del DL n. 78/2010. Al riguardo, vengono richiamate le indicazioni contenute nella circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, per cui *"ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24"*.

FISCALITÀ LOCALE - PROROGA

Il *Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78*, all'art. 7, comma 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali), modificando l'articolo 10, comma 2-ter, del DL n. 35/2013, ha **prorogato al 31 dicembre 2015** l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali.

Successivamente, l'art. 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 contenente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ("milleproroghe"), parimenti intervenendo sul citato art. 10, comma 2-ter, ha disposto la proroga della gestione della fiscalità locale al 30 giugno 2016.

FONDO DI GARANZIA NOTAI

L'art. 1, comma 139 della legge di stabilità 2016, nell'ottica di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, apporta una serie di modifiche alla legge n. 89/1913 (recante, per l'appunto, l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

GRUPPO EQUITALIA



In particolare, si interviene al fine di garantire, in caso di mancato versamento dei tributi riscossi dal notaio nell'esercizio della professione, se il danno non è coperto dal polizza assicurativa, la possibilità dello Stato di rivalersi sul Fondo di garanzia previsto dall'art. 22 della legge notarile, definendone le condizioni e le modalità. Per quanto di specifico interesse per le attività del Gruppo, al citato art. 22 è stato inserito il nuovo comma 3-bis, che prevede che "in caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo".

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2015 - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2015, al 4,88% in ragione annuale.

Coerentemente, è stata emanata la Circolare INPS 21 maggio 2015, n. 102 ("Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015"), che modifica nella misura sopra indicata il tasso degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000².

MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Il Titolo II del DL n. 83/2015 reca "Interventi in materia di procedure esecutive".

In particolare, nel Capo I, l'art. 12 modifica il codice civile, inserendo, dopo l'art. 2929 c.c., la Sezione I-bis "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito". In particolare, l'art. 2929-bis, introdotto in questa sede, al primo comma

² Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della stessa legge n. 388/2000, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del DPR n. 602/1973.

GRUPPO EQUITALIA

prevede una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore pregiudicato da alcuni tipi di atti dispositivi. In precedenza il creditore pregiudicato da un atto revocabile del debitore, doveva promuovere un'azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, doveva attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Con la nuova disposizione, il creditore "pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto". La nuova norma trova applicazione anche nei confronti del creditore anteriore "che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa".

Ai sensi del secondo comma, inoltre, laddove il pregiudizio derivi da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva "nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario".

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del cpc "quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".

NOTIFICHE

In materia di notifica, si rilevano le disposizioni dettate dal richiamato Dlgs n. 159/2015. In particolare:

- l'art. 4 (Termini per la notifica della cartella di pagamento) interviene sull'art. 25 del DPR n. 602/1973, nella parte relativa ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, inserendo termini specifici in relazione a determinate fattispecie;
- l'art. 14 (Notifica a mezzo di posta elettronica certificata) interviene sull'art. 26 del DPR n. 602/1973 (entrata in vigore dal 1° giugno 2016). Nello specifico, oltre a ribadire che la notifica può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR n. 68/2005, all'indirizzo